

TRIBUNALE NAPOLI (ord.)
21 MARZO 1994

G.I.: CASTIGLIONE MORELLI

PARTI: PDS E RUSSO

(Avv. Barra Caracciolo e De
Nigris)

DE GREGORIO

**Diritti della personalità •
Identità personale • Lesione
• Collocazione in contesto
equivoco di un'intervista ad
un personaggio politico**

Lede il diritto soggettivo, costituzionalmente garantito dall'art. 2 della Costituzione, all'identità personale di un personaggio politico intervistato, la collocazione dell'intervista — in cui si dà atto dell'iniziativa del ripristino di un parco giochi e di altri spazi verdi nel quartiere di Bagnoli, di cui risulta essersi occupata la ricor-

rente, come consigliere circoscrizionale del P.D.S., qualità quest'ultima taciuta nell'articolo — in un numero di una rivista che appare interamente dedicato alla propaganda elettorale del candidato di un altro partito politico (Alleanza Nazionale), e ciò in quanto tale collocazione induce il lettore in equivoco sulla riferibilità al candidato di Alleanza Nazionale dell'iniziativa in questione, cui lo stesso risulterebbe estraneo, con nocumento anche al partito di appartenenza della ricorrente.

Il g.i. sciogliendo la riserva che precede, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, premesso in fatto che, in data 15 marzo 1994, il P.D.S., Partito Democratico della Sinistra, in persona del Segretario Regionale, dott. Antonio Napoli, e Russo Silvana, consigliere circoscrizionale del P.D.S. di Bagnoli, hanno adito, ex art. 700 c.p.c., l'Autorità Giudiziaria, esponendo che sul periodico Dossier Magazine-numero speciale di febbraio 1994, pag. 26, era stata pubblicata un'intervista corredata di foto non autorizzata dalla Russo — a suo tempo richiesta e rilasciata al quotidiano Il Giornale di Napoli, nonché pubblicata il 18 febbraio 1994 sul medesimo quotidiano — relativa ad un progetto di realizzazione di un parco giochi in Bagnoli, e che tale indebita pubblicazione era di grave danno per i ricorrenti, in quanto inserita in una edizione di chiara propaganda elettorale in favore del dr. Angelo Tramontano, candidato di Alleanza Nazionale, facendo apparire la Russo come sostenitrice del predetto candidato, omettendo di precisare che si trattava di ripubblicazione d'intervista concessa ad altro giornale ed ingenerando, quindi, equivoci nei lettori circa l'appartenenza politica della ricorrente;

che i ricorrenti affermavano che il predetto evidente pregiudizio era aggravato dalla capillare gratuita diffusione della pubblicazione in questione nei quartieri di Fuorigrotta e Bagnoli, con distribuzione per posta ed a mano nelle cassette delle lettere, negli esercizi commerciali e nelle edicole, con inserimento nelle copie dei quotidiani venduti, nonché dalla circostanza che la Russo attualmente era impegnata nella campagna elettorale del P.D.S. ed, in particolare, nel comitato elettorale dell'On. Giorgio Napolitano, candidato nello stesso Collegio elettorale del dr. Angelo Tramontano per le elezioni alla Camera dei Deputati del 27-28 marzo 1994;

che, in ricorso, veniva chiesto ogni opportuno provvedimento per chiarire l'abusività della riproduzione di un'intervista già concessa ad altro giornale, con pubblicazione del provvedimento a cure e spese dei resistenti - dr. Sergio De Gregorio, direttore responsabile del periodico Dossier Magazine e della s.r.l. Rica International Editrice, società editrice dello stesso periodico — nei quotidiani Il Mattino, La Repubblica ed Il Tempo, nonché nel prossimo numero del Dossier Magazine con debito rilievo in apertura di pagina;

tanto premesso, ritenuto che nei fatti descritti — così come accertati alla stregua della cognizione sommaria propria della presente procedura, susseguente alla fissata comparizione delle parti e con instaurazione del contraddittorio nei soli confronti del dr. Sergio De Gregorio (vedi copie notificate del ricorso), grazie alle produzioni documentali acquisite, nonché alla deposizione del teste informatore sulla circostanza della ancora perdurante capillare diffusione del numero speciale della rivista nei quartieri di Bagnoli e Fuorigrotta — appare essersi realizzata sia la violazione delle norme sul diritto di autore, per l'omissione della precisazione che l'intervista era stata rilasciata dalla Russo ad altro giornale (artt. 65 e 66 L.d.A.), sia, soprattutto, la lesione del diritto soggettivo, costituzionalmente garantito ex art. 2 Costituzione, all'identità personale della Russo, cioè del diritto della stessa di non veder travisato o alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale ed ideologico (vedi: Cass. 22 giugno 1985, n. 3769). Infatti dalla lettura della rivista in atti la stessa ricorrente appare ai lettori come simpatizzante di un candidato di un partito politico diverso da quello in cui risulta iscritta e d'altra parte, la collocazione dell'intervista — in cui si dà atto dell'iniziativa del ripristino di un parco giochi e di altri spazi verdi nel quartiere di Bagnoli, di cui risulta essersi occupata la Russo, come consigliere circoscrizionale del P.D.S., qualità quest'ultima taciuta nell'articolo — in un numero della rivista che appare interamente dedicato alla propaganda elettorale del candidato di Alleanza Nazionale, induce il lettore in equivoco sulla riferibilità al Tramontano dell'iniziativa in questione, cui lo stesso risulterebbe estraneo, con nocumento anche al partito di appartenenza della Russo;

rilevato, quindi, che i diritti costituzionalmente garantiti dei ricorrenti, da far valere in via ordinaria, appaiono minacciati da un danno grave ed irreparabile, rappresentato dall'ulteriore diffusione della pubblicazione soprattutto con riferimento alle ormai imminenti elezioni ed alla circostanza che la Russo risulta far parte del comitato elettorale dell'On. Giorgio Napolitano;

rilevato che la misura cautelare, richiesta in ricorso, della pubblicazione a cura e spese dei resistenti di copia del presente provvedimento sui quotidiani indicati in dispositivo, nonché sul prossimo numero del Dossier Magazine, appare strumento idoneo ad assumere provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, ma che la misura predetta va disposta nei confronti del solo Sergio De Gregorio, così come, del resto, richiesto in via subordinata dai ricorrenti;

visti gli art. 700 c.p.c. e 689 *octies* c.p.c.

ordina

che il presente provvedimento venga pubblicato a cura e spese del resistente De Gregorio Sergio, nella qualità di Direttore responsabile della rivista Dossier Magazine, per una sola volta ed integralmente sui quotidiani Il Mattino, La Repubblica (cronaca di Napoli), Il Tempo (cronaca di Napoli), nonché nel prossimo numero di Dossier Magazine, con rilevanza pari a quella dell'intervista.

Fissa per l'inizio del giudizio di merito termine di gg. 30 dalla comunicazione della presente ordinanza.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

L'ordinanza pubblicata rende giustizia ad un personaggio politico (non candidato) che ha visto compromesso il suo diritto all'identità personale proprio in prossimità delle ultime elezioni politiche nazionali. Le modalità con cui è avvenuta la lesione del diritto in questione, lamentata dalla ricorrente, sono singolari (la pubblicazione, all'interno di una rivista interamente dedicata alla propaganda elettorale di un candidato di un partito politico, dell'intervista alla ricorrente, consigliere circoscrizionale appartenente a diverso partito politico, senza indicare il partito di appartenenza di quest'ultima, in modo da ingenerare l'equivoco nel lettore sulla ascrivibilità di una meritevole iniziativa sociale, cui si fa riferimento nell'intervista) mentre la tutela domandata è ormai ben nota in giurisprudenza. I nostri giudici, infatti, specie in periodo di campagna elettorale, sono spesso chiamati a garantire l'integrità del diritto all'identità personale dei candidati ed in genere di personaggi politici in lizza e non. Peraltro, vale la pena ricordare che proprio in un contesto preelettorale si enucleò per la prima volta in sede giurisprudenziale la figura soggettiva in parola, con «il caso Pannella» (Pret. Torino 30 maggio 1979, in *Giur. it.* 1979, I, 2, 600) Sebbene alcuni timidi tentativi di recepire le risalenti indicazioni della Dottrina (DE CUPIS, *I diritti della personalità*, già nell'edizione del 1961, del volume del Trattato Cicu-Messineo; BAVETTA, voce «*Identità (diritto alla)*», in *Enc. del Dir.*, 1979, 951-957) siano stati compiuti già prima del noto caso dalla giurisprudenza di merito (cfr. tra le altre Pret. Roma 6 maggio 1974, in *Giur. it.* 1975, I, 2, 514, con nota di D'Angelo), tuttavia, la più compiuta definizione del diritto all'identità personale è riscontrabile nella sentenza della Corte di Cassazione del 22 giugno 1985, n. 3769, il caso del Prof. Veronesi (in *Nuova Giur. civ. comm.* 1985, I, 647, con nota di Zeno Zencovich; in questa *Rivista* 1985, 965, con nota di Figone), citata anche nella motivazione della su riportata ordinanza: «Ciascun soggetto ha un interesse, ritenuto generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale o particolare, è conosciuta con l'applicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva; ha interesse, cioè, a non vedere all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale ecc. quale si era estrinsecato od appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale». Lo scopo per il quale il nuovo diritto è stato creato è univocamente quello di salvaguardare intatto il profilo ideale della persona attraverso le rappresentazioni che mass media, agenzie di informazioni, opinion makers, e altri soggetti che divulgano notizie — in piena libertà di azione e di espressione — possano proporre (ALPA, *Diritti della personalità emergenti: profili costituzionali e tutela giurisdizionale. Il diritto all'identità personale*, in *Giur. mer.* 1989, 467). La lesione del diritto all'identità personale è stata individuata per esempio; nelle modalità di impostazione e presentazione di un servizio giornalistico (Pret. Roma 21 gennaio 1989, in questa *Rivista* 1988, 860); nella riproduzione solo di stralci dell'articolo di un giornalista, in maniera da attribuire all'autore opinioni che non rispecchiano il suo pensiero (Pret. Roma 3 ottobre 1988, in questa *Rivista* 1989, 182);

ancora nell'attribuire ad un soggetto l'adesione ad una manifestazione, cui è invece del tutto estraneo, per fini sostanzialmente pubblicitari (Pret. Roma 3 ottobre 1986, *ivi*, 1987, 244; ma per una più ampia casistica si fa rinvio a IANNOLO e VERGA, *Diritto all'identità personale*, in *Nuova giur. civ. comm.* 1987, II, 453 ss.). Come anticipato, però, le fattispecie che sono più frequentemente dedotte alla cognizione dei giudici italiani attengono alla c.d. identità politica della persona (tra le altre si veda Trib. Roma 15 settembre 1984, in *Foro it.*, 1984, I, 2592; Trib. Roma 27 marzo 1984, in *Nuova Giur. civ. comm.* 1985, I, 71, con nota di Dogliotti; Trib. Roma 7 novembre 1984, in questa *Rivista* 1985, 215, con nota di Ricciuto; Pret. Roma ordd. 11 maggio 1981, 6 maggio 1981 e 30 aprile 1981, tutte in *Foro it.* 1981, I, 1737 con nota di Pardolesi; Pret. Verona 21 dicembre 1982, in *Foro it.* 1983, I, 462) ed è stata altresì riconosciuta la titolarità di tale diritto ai partiti politici, associazioni non riconosciute (cfr. tra le altre: Pret. Roma ord. 23 marzo 1990, in *Nuova giur. civ. comm.*, I, 643, con nota di Giampieri; Trib. Roma ord. 26 aprile 1991, *ivi* 1992, I, 143, con nota dello scrivente, cui sia consentito rinviare per più ampi richiami).

Anche l'ordinanza del Tribunale di Napoli che si pubblica ha riconosciuto la lesione del diritto all'identità personale del personaggio politico intervistato e del Partito di appartenenza, consistente (la prima) nella falsa rappresentazione del patrimonio morale, ideale e politico della ricorrente che potrebbe essere confusa con un sostenitore del candidato del partito avversario e (la seconda) nel coprire di altro « standard » una popolare iniziativa sociale con conseguente diminuzione per il patrimonio politico del partito. Patrimonio del quale fanno parte anche le iniziative di cui il Partito è promotore.

Nella copiosa letteratura in materia di diritto all'identità personale si segnala, oltre la dottrina e la giurisprudenza già citata: MACIOCE, *Tutela civile della persona e identità personale*, Cedam, 1984; AA.VV., *L'informazione e i diritti della persona*, Iovine 1983; AA.VV., *La lesione dell'identità personale e il danno non patrimoniale*, Giuffrè, 1985; GIACOBBE, *L'identità personale tra dottrina e giurisprudenza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1983, 853; DOGLIOTTI, *Le persone fisiche nel Trattato di Rescigno*, 2, Utet, 1982, 98 ss.; BIGLIAZZI GERI, *Impressioni sull'identità personale e manifestazione di pensiero*, in questa *Rivista*, 1985, 584; PACE, *Il diritto all'identità personale e gli artt. 2 e 21 della Costituzione*, in *Giust. civ.*, 1980, II, 490; DOGLIOTTI, *Un nuovo diritto all'identità personale*, in *Giur. it.*, 1981, IV, 144; ZENO ZENCOVICH, *Onore, e reputazione nella Responsabilità civile*, III, a cura di Alpa Bessone, nella *Giurisprudenza di Bigiavi Utet*, 1987, 68 ss.; BILLI, *Diritto all'identità personale e sistema dell'informazione*, in *Dir. aut.*, 1988, 172; PIZZORUSSO, ROMBOLI, BRECCIA, DE VITA, *Persone fisiche*, nel *Commentario Scialoja Branca*, Zanichelli; BASILICA, *Identità personale: itinerario di un'idea*, in *Legalità e giustizia*, 1994, 282; ALPA, BESSONE, CARBONE, *Atipicità dell'illecito*, Milano 1993, VII, 56 ss.; in *Giurisprudenza*, tra le altre: le quattro ordinanze della Pret. Roma dell'11 maggio 1981, *Foro it.* 1981, I, 1738, con nota di Dogliotti; Trib. Roma 27 marzo 1984, *Giur. it.* 1985, I, 2, 13, con nota di Dogliotti; Cass. 22 giugno 1985, n. 3769, in *Foro it.*, 1985, I, 2211, con nota di Pardolesi; in *Dir. inf.*, 1985 con nota di Figone, *Il diritto all'identità personale davanti alla Corte di Cassazione*, in *Giust. civ.*, 1985, con note di Macioce, *L'identità personale in Cassazione: un punto di arrivo e un punto di par-*

tenza, e di Dogliotti, *Il diritto all'identità personale approda in Cassazione*; Pret. Varese 27 gennaio 1986, *ivi*, 1986, 553; App. Roma 24 maggio 1991, in *Resp. civ.*, 1992, 121, con nota di Amato, *Lesione del diritto all'identità personale*.

M.C.